



Porto di Pescara

Ordinanza n. 85 del 15/07/2025

- OGGETTO** OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI MARITTIME IN AMBITO PORTUALE DI PESCARA PER LA CELEBRAZIONE DEL 160° ANNIVERSARIO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO-GUARDIA COSTIERA PREVISTA PER LE DATE DEL 23 E 24 LUGLIO 2025.
- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- VISTO** l'art. 6 comma 7 D.lgs 285/1992
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;



- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTE** le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata;
- VISTO** il nuovo C.d.S. approvato con D.lgs. 30/04/1992 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495, in parte qua applicabile;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale n. 22/2021;
- VISTA** l’istanza acquisita al prot. recante n. E-12335 del 25/06/2025 presentata dalla Capitaneria di Porto di Pescara con la richiesta di emanare apposita Ordinanza di interdizione di una porzione di suolo demaniale marittimo in ambito portuale di Pescara, come meglio illustrato nell’elaborato grafico allegato, nelle giornate del 23 e 24 luglio 2025 e di voler provvedere, altresì, alla pulizia preventiva dell’area di che trattasi, al fine di consentire l’effettuazione di eventuali prove e lo svolgimento dell’evento di Celebrazione del 160° Anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera con un evento che si svolgerà presso il Porto Turistico “Marina di Pescara”;
- VISTA** la nota prot. n. I-12829 del 02/07/2025 con cui la Divisione Demanio di questo Ente ha inoltrato la predetta istanza alla Direzione Tecnica di questa Autorità al fine di predisporre la pulizia preventiva dell’area interessata al fine di consentire l’effettuazione di eventuali prove e lo svolgimento dell’evento predetto in sicurezza;
- VISTA** altresì la nota acquisita al prot. n. E-13577 del 10/07/2025 trasmessa dalla medesima Autorità Marittima, a integrazione della predetta istanza, con la quale è stata richiesto di voler includere nell’Ordinanza di interdizione per le giornate del 23 e 24 luglio 2025 anche l’ulteriore area a terra individuata (in rosso) nello stralcio planimetrico allegato alla presente in quanto la Celebrazione in parola prevederà anche una breve esibizione di uno spettacolo aereo con l’ausilio di droni, che decolleranno dall’area delle banchine di Riva e di Levante del porto di Pescara;
- CONSIDERATA** l’esigenza manifestata dall’istante di disporre per un arco temporale limitato di spazi demaniali necessari al corretto svolgimento dell’evento in argomento;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare l’occupazione temporanea di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità nello svolgimento delle attività;



CONSIDERATO che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del soggetto richiedente di manleva della Autorità di Sistema per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dagli apprestamenti, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, nelle giornate del 23 e 24 luglio 2025, sarà prevista l'interdizione degli spazi demaniali marittimi situati in ambito portuale di Pescara, per come meglio individuati negli elaborati grafici allegati alla presente, in occasione dell'evento celebrativo del 160° anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

Come evidenziato nella richiesta della Direzione Marittima di Pescara sarà previsto l'intervento di un mezzo aereo ad ala rotante che appiccerebbe al suddetto sorgitore per la cerimonia dell'Alza Bandiera, nonché una breve esibizione di uno spettacolo aereo con l'ausilio di droni, che decolleranno dall'area delle banchine di Riva e di Levante del porto di Pescara.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini della manifestazione di cui alle superiori premesse e per l'intera durata della stessa, tutti gli spazi preposti all'uso, sì come evidenziati nelle planimetrie allegate, sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso nelle giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 luglio p.v.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uso impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia della Direzione Marittima di Pescara.

Al termine dell'evento, compatibilmente con i tempi organizzativi, gli spazi demaniali assentiti dovranno essere resi liberi da ogni ingombro, opera e apprestamento assentito.

Art. 2

La presente Ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni da parte degli organizzatori e degli addetti a vario titolo coinvolti nelle attività riconnesse alla Manifestazione:

- Sarà cura del richiedente delimitare opportunamente, con congruo anticipo rispetto all'inizio della manifestazione di che trattasi, l'area di interesse assentita con il presente provvedimento posizionando apposita segnaletica temporanea recante le indicazioni del divieto di sosta e fermata ed i riferimenti temporali dell'interdizione;
- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità, delimitando l'area con idonee recinzioni amovibili;
- Dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale;



- È fatto obbligo al soggetto organizzatore di riconsegnare le aree oggetto di autorizzazione in pristino stato, rimuovendo ogni attrezzatura di natura temporanea utilizzata per la delimitazione delle aree;
- Viene assunto formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni mantenendo l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento;
- La manifestazione dovrà svolgersi in condizioni meteo e di visibilità favorevoli;
- È fatta salva l'acquisizione di autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati che, anche da parte di altri soggetti istituzionali, fossero nella fattispecie dovuti;
- Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni impartite da altri soggetti istituzionali per i relativi aspetti di competenza.

Art. 3 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/it/page/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.
Ancona, il 15/07/2025

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino